



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 7 febbraio 2025

AMMISSIBILE IL *REFERENDUM* SULLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPREDITORE COMMITTENTE

Con la [sentenza numero 15](#), la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», dichiarata conforme a legge dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.

La Corte costituzionale ha osservato che la norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l'articolo 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso all'istituto del *referendum* abrogativo.

Il quesito rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità, essenziali per garantire il popolo nell'esercizio del suo potere sovrano.

Dalla formulazione del quesito si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità dell'imprenditore committente.

Il quesito tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un'alternativa netta: «il mantenimento dell'attuale assetto della responsabilità solidale, contraddistinto da deroghe significative, o l'integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici».

È dunque garantita quella scelta chiara e consapevole, che il giudizio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è chiamato a salvaguardare.

Roma, 7 febbraio 2025